



Sentenza n. 10 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis
decisione del 16 gennaio 2020, deposito del 31 gennaio 2020
comunicati stampa del [16 gennaio 2020](#) e del [31 gennaio 2020](#)

Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

atto di promovimento: [ordinanza del 20 novembre 2019 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione](#)

parole chiave:

REFERENDUM ABROGATIVO – MANIPOLATIVITÀ DEL QUESITO – LEGGE
ELETTORALE – ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN SEDE DI
AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM

disposizioni oggetto del referendum abrogativo:

- Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente ad alcune parti;
- [Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), recante testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente ad alcune parti;
- [Legge 27 maggio 2019, n. 51](#), limitatamente ad alcune parti;
- [Legge 3 novembre 2017, n. 165](#), limitatamente ad alcune parti.

disposizioni parametro:

- art. 75 della [Costituzione](#).

dispositivo:

inammissibilità

I Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto avevano presentato richiesta di referendum abrogativo *ex* art. 75 Cost. su molteplici disposizioni disciplinanti l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con l'obiettivo, reso manifesto dal titolo attribuito al quesito referendario dall'Ufficio centrale per il referendum, di **abrogare il metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali**.

La Corte, una volta definito il «contesto normativo» entro cui si collocano le disposizioni oggetto del referendum, ribadisce innanzitutto i consolidati principi giurisprudenziali che muovono il suo giudizio di ammissibilità: a) la necessità che «il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della chiarezza,

dell'omogeneità, dell'univocità del medesimo quesito, oltre che l'esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria); b) l'esigenza che, per mezzo della abrogazione parziale, il referendum diventi «surrettiziamente propositivo», mirando a introdurre, tradendo la sua ragione ispiratrice, «una nuova statuizione, non ricavabile *ex se* dall'ordinamento»; c) l'impossibilità di abrogare, anche solo parzialmente, leggi costituzionalmente necessarie – quali quelle elettorali – quando all'esito della eventuale abrogazione non risulti «una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo».

Nel caso di specie, il giudice costituzionale rileva che senz'altro **il quesito referendario è univoco nell'obiettivo**, a ciò non ostando il permanere, nel tessuto normativo di risulta, di riferimenti alla “lista” o alle “liste” o la totale abrogazione delle Tabelle recanti i modelli di scheda elettorale: ciò perché il primo inconveniente può essere «agevolmente superat[o] attraverso gli ordinari strumenti di interpretazione», mentre al secondo può rimediarsi «in modo pressoché automatico disponendo – anche con un atto di normazione secondaria – il mero mantenimento dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi politici che li sostengono».

Per garantire **l'autoapplicatività della normativa di risulta**, i Consigli regionali promotori – consapevoli della necessità di rideterminare i collegi elettorali e della pregressa giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto inammissibili quesiti referendari analoghi – chiedono la **parziale abrogazione di disposizione di delega, in modo da consentire la ridefinizione dei nuovi collegi uninominali**: è questa operazione che, secondo la Corte, rende il quesito referendario **eccessivamente manipolativo**. Essa, infatti, è solo «apparentemente abrogativ[a]», traducendosi invero in una «manipolazione della disposizione di delega diretta a dare vita a una **“nuova” norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria**»: radicalmente diverso sarebbe l'oggetto della delega; i principi e criteri direttivi rimarrebbero solo formalmente gli stessi, poiché, «alla luce del nuovo e diverso meccanismo di trasformazione dei voti in seggi», assumerebbero invece una portata «inevitabilmente nuova e diversa»; del tutto diverso sarebbe il *dies a quo* del termine per l'esercizio della delega; infine, le abrogazioni apportate reciderebbero il legame, oggi esistente, tra la delega e la riforma costituzionale sul numero dei parlamentari, modificando profondamente, e inammissibilmente, la delega originaria.

La Corte, infine, dichiara **manifestamente inammissibile** l'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata dai Consigli regionali promotori sull'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, volta a estendere la sospensione dell'effetto abrogativo ivi previsto, rendendola peraltro automatica e a tempo indeterminato, per il caso in cui la normativa di risulta non sia autoapplicativa. Il giudice costituzionale afferma, difatti, che l'aver dichiarato inammissibile il quesito referendario per la sua eccessiva manipolatività, e non per la inapplicabilità della normativa di risulta, rende irrilevante detta questione: ciò che, peraltro, lascia intendere che, diversamente, per la Corte sarebbe stato possibile, pur in sede di giudizio di ammissibilità sul referendum abrogativo, sollevarla dinanzi a se stessa.

Daniele Chinni